



**COMUNE DI CAVALESE**  
PROVINCIA DI TRENTO

Prot. n. 5746

li, 28.04.2006

ORDINANZA n. 33

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PRESSO IL PARCO DELLA PIEVE.**

**IL SINDACO**

Premesso che sono stati recentemente realizzati, presso il Parco della Pieve di Cavalese, impianti sportivi composti da campo polivalente da pallavolo/pallacanestro e campetto da calcio con fondo sintetico.

Considerato che dette strutture, negli intendimenti dell'Amministrazione comunale, sono destinati prevalentemente alle attività ludico - sportive dei giovani minorenni.

Osservato che, al fine di garantire la possibilità ai giovani minorenni di disporre effettivamente delle strutture predette, quantomeno in via prevalente, il cui uso è libero e gratuito, occorre disciplinare formalmente l'utilizzo degli impianti.

Viste le disposizioni del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, e di esso in particolare l'art. 29.

Visto il Regolamento di Polizia Urbana,

**ORDINA**

Con decorrenza dal 28 aprile 2006, l'utilizzo del complesso sportivo presso il Parco della Pieve, composto da campo polivalente da pallavolo/pallacanestro e campetto da calcio con fondo sintetico, salvo diverse destinazioni contingenti e temporanee, da autorizzare volta per volta, è riservato esclusivamente ai giovani minori di anni 18 nelle giornate di:

- sabato, dopo le ore 13.00;
- domenica e festivi, per l'intera giornata.

Fuori di tali giornate/orari il complesso sarà utilizzabile da chiunque, senza vincoli di età.

E' altresì vietato, permanentemente, utilizzare le strutture e gli spazi adiacenti come aree da pic-nic mediante il posizionamento di sedie, tavolini, coperte, barbecue e similari.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico con i tradizionali sistemi in uso, nonché tramite la posa dei prescritti cartelli nei pressi degli impianti.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Le violazioni delle norme della presente ordinanza, quando non comportino violazioni di leggi o regolamenti altrimenti sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 che sarà applicata secondo le procedure della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla piena conoscenza della presente ordinanza.



IL SINDACO  
Walter Cappelloni